

**Il processo amministrativo telematico e la sua incidenza sull'esercizio
della giurisdizione e sul diritto di difesa**

T.A.R. Catania, 13 aprile 2018

Sessione pomeridiana - tavola rotonda su “ *Profili applicativi del Processo Amministrativo Telematico - criticità e rimedi* “ -

Il punto di vista degli avvocati del libero foro

(Alessandro Arcifa)

Breve premessa. Le criticità ed i possibili rimedi su: 1) la mancata iscrizione delle PP.AA. nel registro ex art. 16 comma XII del D.L. 179/2012; 2) le attestazioni di conformità; 3) il “ visualizza firmato” è un duplicato informatico o una copia informatica?; 4) l’obbligo del deposito della copia cartacea; 5) la dimostrazione della notifica via pec; 6) la scansione dei documenti allegati; 7) la capacità massima dei depositi; 8) la normativa citata.

........*

Breve premessa

Dopo aver ascoltato il punto di vista dei Magistrati amministrativi e degli avvocati dello Stato, si evidenziano le criticità (ed i possibili rimedi) che gli avvocati di libero foro stanno trovando in questo primo anno di utilizzo del processo amministrativo te-

lematico, il cui scopo è (e deve rimanere tale) di agevolare, snellire e rendere più efficiente il processo amministrativo.

Utilizzando come avvocato non solo il processo amministrativo telematico (PAT) ma anche il processo civile telematico (PCT) ritengo che si possano prendere spunti dalla comparazione con quest'ultimo (che ha qualche anno di “rodaggio” in più rispetto al PAT ed ha subito vari miglioramenti in corso di utilizzo) al fine di trovare miglioramenti da apportare al PAT.

Un primo elemento di base che lo differenzia dal PCT è che il Processo Amministrativo Telematico è stato strutturato come un processo esclusivamente telematico.

Ed infatti nel PAT tutti gli atti di parte debbono essere firmati digitalmente e depositati esclusivamente telematicamente (art. 136 cpa), non essendo più ammessa, salvo eccezioni previamente autorizzate, la firma analogica degli atti di parte ed il loro deposito cartaceo, a differenza di quello che accade nel PCT dove gli atti introduttivi possono essere depositati in maniera cartacea.

Ed è proprio questa impostazione esclusivamente telematica del PAT che, scontrandosi con uno stato di fatto e con una realtà non ancora interamente telematizzata, diventa una delle cause delle problematiche riscontrate dagli avvocati in questa prima fase di utilizzo.

Criticità che qui di seguito si rassegnano:

1) mancata iscrizione delle PP.AA. nel registro ex art. 16 comma XII del D.L.

179/2012

Come è noto, ai sensi dell'art. 14 c.II del DPCM 40/2016 : *Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.*”

Allo stato attuale, però, solo il 20% circa delle PP.AA. ha un indirizzo pec valido per le notifiche, nonostante art. 16 c.XII DL. 179/2012 ne imponesse la comunicazione alle PP.AA. entro il 30 novembre 2014

Tale inadempimento delle PP.AA. ha determinato un aggravamento, e non uno snellimento, delle attività dell'avvocato, ad esempio, in sede di notifica e deposito del ricorso introduttivo innanzi il G.A.

Andando al concreto: la notifica via PEC di un ricorso ad una pubblica amministrazione dotata di indirizzo pec valido per le notifiche porta effettivamente ad un notevole risparmio di tempo rispetto al regime previgente. Meglio ancora se il cliente ha rilasciato una procura firmata digitalmente.

In questo caso è veramente semplice notificare e depositare: si redige l'atto, si trasforma in PDF, si firma telematicamente, si allega alla PEC in uno alla relata ed alla procura firmata telematicamente dal cliente e dopo pochi minuti si ottiene già l'originale notificato pronto per essere depositato telematicamente, senza bisogno di

alcun attestazione di conformità.

Nel caso in cui invece l'amministrazione non abbia un indirizzo pec valido per le notifiche, l'avvocato è costretto ad un'operazione molto più complessa: predisporre il ricorso, trasformarlo in PDF, firmarlo telematicamente (perché tutti gli atti ai sensi dell'articolo 136 del cpa debbono essere firmati telematicamente), stamparlo, attestarne la conformità ex articolo 23 del CAD, portarlo all'ufficio notifiche o alla poste, dopodiché ritirare l'originale, scansarlo, attestare che il file della copia per immagine del ricorso notificato è conforme all'originale cartaceo da cui è stato estratto (ai sensi dell'articolo 22 comma II del cad) e poi (finalmente) depositarlo telematicamente.

E' evidente che la mancata comunicazione da parte delle PP.AA. di un valido indirizzo PEC per le notifiche è una delle cause del malfunzionamento e del rallentamento del PAT.

Sul punto rilevo che la Camera Amministrativa Siciliana ha diffidato tutti i Comuni e le Aziende Sanitarie della Provincia di Catania a comunicare al Ministero della Giustizia un indirizzo PEC valido per le notifiche ed effettivamente alcuni enti hanno finalmente ottemperato. È intenzione della CAS proporre apposita azione giudiziaria avverso gli enti già diffidati rimasti inadempienti.

In linea generale si propongono due rimedi per risolvere tale criticità: 1) o imporre l'iscrizione al suddetto registro tramite commissario a cura e spese dell'ente inadem-

piante con possibile rivalsa nei confronti del responsabile del settore; 2) oppure modificare la norma ritenendo valide anche le notifiche effettuate presso uno degli indirizzi inseriti nell'elenco indice IPA (elenco costituito ex art. 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in legge n. 2 del 2009 ed art. 6 ter del CAD, gestito dall'AgID)

Per il primo caso è certamente necessario un intervento legislativo ed un intervento – se del caso – sostitutivo ad opera di un commissario.

La soluzione cui si propende è la seconda, attuabile con la modifica dell'art. 16 ter del D.L. 179/2012 (in tal caso varrebbe per qualsiasi giudizio, anche civile) o con la sola modifica dell'art. 14 c.II del DPCM 40/2016 e art. 14 delle regole tecniche allegate (per cui sarebbe valido solo per il PAT).

Tra l'altro come rilevato dal TAR Napoli nella recente ordinanza n. 4841 del 15.3.2018 (Est. Cons. D'Alessandri) *“Visto che il registro IPA, di cui all'art. 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in legge n. 2 del 2009, non viene, quindi, più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti e, più nello specifico, l'elenco l'IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall'art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica dell'indicato art. 16-ter ad opera del D.L. n. 90/2014;”*

Così facendo, considerato che la pubblica amministrazione è una parte necessaria del processo amministrativo e che le altre parti del processo amministrativo sono per lo più delle imprese o dei professionisti dotati di un indirizzo PEC valido per le notifiche, la notifica via pec diventerebbe l'ipotesi normale di notifica all'interno del processo amministrativo.

La notifica con originale cartaceo risulterebbe ancora indispensabile solo per determinati tipi di giudizi in cui sia parte il cittadino privato non ancora in possesso di valido indirizzo PEC. Si tratta quindi di ipotesi residuale, non più del 20% del contenzioso giudiziario (in caso di controinteressati nei concorsi pubblici o in materia di edilizia)

2) Le attestazioni di conformità

Un secondo punto che sta particolarmente a cuore agli Avvocati sono le attestazioni di conformità che richiedono un notevolissimo dispendio di tempo e di energia in quanto nel PAT è necessario procedere sulla base di quanto disposto dall'articolo 22 e 23 del CAD e dalle rispettive regole tecniche contenute nel DPCM del 13 novembre 2014.

Operando un raffronto ci si accorge che il PAT impone una procedura molto più complessa ed articolata rispetto a quella prevista per il PCT.

Il PAT richiede l'attestazione ai sensi dell'art. 22 del CAD , che in base alle regole

CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA

tecniche ex art. 71 CAD (articolo n.4 d.p.c.m. 13 novembre 2014. *Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici*) prevede che l’attestazione di conformità possa essere inserita o nello stesso documento o in un documento separato.

In tale ultimo caso però è necessario inserire nel documento separato il riferimento temporale ed l’impronta di ogni copia per immagine (ovvero il codice hash).

Occorre quindi utilizzare uno dei programmi reperibili su Internet di calcolo del riferimento temporale e del codice hash (il codice genetico, una sorta di DNA, del file) che devono essere poi riportati nel documento separato.

Tale sistema di attestazioni era previsto inizialmente anche nel PCT e per le notifiche via pec, ma – data la complessità – è stato modificato e sostituito con un sistema semplificato.

Ed infatti con l’art. 19 del DL.83/2005 è stato introdotto l’art. 16 undecies del d.l. 179/2012 che ha semplificato la procedura ritenendo superflua l’attestazione di conformità ex art. 22 comma II del CAD (ed infatti la ha eliminata anche dall’art. 3 bis comma II della legge 53/94 sulle notifiche via pec)

Di conseguenza il Ministero ha adeguato le specifiche tecniche tramite il D.M. 28.12.2015 che ha inserito l’art. 19 ter al D.M. 16.4.2014 con cui è stato ritenuto sufficiente, al fine dell’individuazione del file ai fini dell’attestazione di conformità, solo *“l’indicazione del nome del file ed una sintetica descrizione del tipo di atto”*.

CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA

E' stato espressamente previsto che l'attestazione in documento separato possa essere unica per più documenti e possa essere inserita o nella busta (in caso di deposito PCT) o nella relata di notifica (in caso di notifica) o come allegato all'interno della stessa PEC.

Se (a parere dello scrivente) può ritenersi pacificamente applicabile tale regime semplificato alle attestazione di conformità agli allegati (derivanti da scansione di originale cartaceo) nelle notifiche via PEC anche nel PAT, in base al rinvio operato dall'art. 39 c.II del CPA e dall'articolo 14 comma I del D.M. 40 del 2016 all'articolo 3 bis della legge 53/94 il quale richiama espressamente per le notifiche le attestazioni di conformità semplificate di cui all'articolo 16 undecies del d.l. 179/2012, per quanto riguarda invece **il deposito innanzi il G.A.** delle scansioni derivante da originale cartaceo è sicuramente necessaria una modifica del regolamento di cui al DPCM 40 del 2016 ed una consequenziale modifica del modello di deposito degli atti e dei ricorsi.

Un discorso a parte merita l'attestazione di conformità della procura alle liti "cartacea": l'attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 22 CAD potrebbe essere eliminata e sostituita, in applicazione dell'articolo 83 comma III del c.p.c., dalla attestazione tramite la sola firma digitale.

Tra l'altro ai sensi dell'articolo 6 comma V delle specifiche tecniche allegate al DPCM 40 del 2016 *"la firma digitale Pades si intende estesa a tutti i documenti in*

essi contenuti “. Per cui l’attestazione completa di cui all’articolo 22 CAD appare veramente superflua almeno per quanto riguarda la procura alle liti.

Per quanto riguarda gli altri atti che richiedono un attestazione di conformità in fase di deposito (ex art. 136 comma II ter CPA) sarebbe auspicabile, previo adeguamento delle specifiche tecniche del DPCM, una modifica del modello di deposito atti e ricorsi.

Ad esempio si potrebbe inserire nella lista dei documenti una “spunta” che indica che quel documento è “copia conforme all’originale analogico da cui è estratto”, con la creazione automatica di un attestazione di conformità dei documenti “spuntati”, da considerarsi firmati con la firma del modulo.

Oppure una attestazione di conformità “semplificata“ (quindi priva di riferimento temporale e di impronta di ogni copia per immagine richiesti dall’art.22 del CAD), potrebbe essere inserita nel foliaro (da firmarsi digitalmente) ove, accanto alla numerazione in elenco ed alla breve descrizione del contenuto del documento, potrebbe apporsi l’attestazione di conformità.

Ad esempio:” *doc.2) sentenza di cui si chiede l’ottemperanza – se ne attesta la conformità all’originale cartaceo da cui è estratta.”*

3) il “ visualizza firmato” è un duplicato informatico o una copia informatica?

Una questione da chiarire è la natura dei files dei provvedimenti giurisdizionali che si

scaricano dalla consolle dell'Avvocato, all'interno della singola pratica, tramite il pulsante " visualizza firmato"(contenente il provvedimento giurisdizionale munito di firma digitale).

In particolare sapere se si tratti di un " duplicato informatico" ex comma 1 dell'art. 23 bis del CAD oppure di una "copia informatica" ex comma II del medesimo articolo.

A differenza di quanto accade nel processo civile telematico, ove è possibile scegliere la tipologia di file da scaricare (sia il duplicato che la copia informatica), nel sistema informatico del PAT non è indicata la natura del file che viene scaricato.

La differenza non è di poco conto, in quanto:

1) il "duplicato informatico" non necessita di attestazione di conformità se prodotto in conformità alle regole tecniche ex art. 71 del CAD (vedi art. 5 del DPCM 13.11.2014 n.78954 che ritiene sufficiente che il documento informatico contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine, per cui non è necessaria alcuna attestazione di conformità);

2) mentre, invece, ex art 23 bis comma II del CAD e dell'art. 6 delle regole tecniche del CAD (DPR 1314/2014), la "copia informatica" richiede l'attestazione di conformità da inserire nello stesso documento o in documento separato (in tal caso è necessario – allo stato degli atti - un riferimento temporale e l'impronta in ogni copia).

Si rileva che i files dei provvedimenti giurisdizionali scaricati da " visualizza firmato" non consentono l'utilizzo della funzione di acrobat reader "compila e firma" che con-

sente di inserire agevolmente l'attestazione di conformità all'interno dello stesso documento.

Si tratta di una questione rilevante, più che ai fini del deposito della copia del provvedimento impugnato in sede di appello in quanto l'articolo 94 del cpa non richiede che la copia della sentenza impugnata sia conforme (a differenza di quanto avviene nel giudizio in Cassazione ex articolo 369 cpc), quanto ai fini della decorrenza del termine breve in caso di notifica al procuratore costituito.

È auspicabile sul punto che venga modificata la schermata della consolle dell'Avvocato e venga specificato il tipo di file che viene scaricato.

Personalmente ho richiesto al webmaster del Consiglio di Stato di conoscere la natura del file che si viene a scaricare tramite il “visualizza firmato” e mi è stato risposto con una mail che il tipo di file è un “duplicato informatico”.

4) l'obbligo del deposito della copia cartacea

E' certamente auspicabile la fine dell'obbligo del deposito della copia cartacea.

Allo stato (ex art. 1 comma 1150 della legge di bilancio 2018) l'obbligo del deposito della copia dei soli scritti difensivi , è stato prorogato per tutto il 2018.

Però normalmente gli avvocati depositano copia cartacea non soltanto degli atti giudiziari, ma anche della corposa documentazione che normalmente accompagna la costituzione in giudizio innanzi al giudice amministrativo.

CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA

Per cui oltre a dover procedere al deposito telematico (con tutte le richieste attestazione di conformità rispetto agli originali nativi cartacei) l'avvocato deve depositare anche una copia cartacea degli atti depositati telematicamente - cui aggiungere un'ulteriore attestazione di conformità rispetto a quanto depositato telematicamente, ex art. 7 comma IV del DL 168/2016 -, pena la mancata fissazione dell'udienza pubblica ed anche della camerale (vedi sul punto Consiglio di Stato ordinanza 880 del 3 marzo 2017, conforme TAR Lazio sezione prima n. 3258 e 3259 del 9.3.2017).

Considerato che la maggior parte dei magistrati preferisce, in ragione della mole degli scritti e dei documenti che normalmente sono presenti all'interno del fascicolo, studiare ed approfondire le cause in un fascicolo cartaceo, al fine di non gravare il peso della riforma telematica sugli avvocati, **è auspicabile che presso ogni Tribunale venga istituito un apposito "ufficio stampe" che provveda alla stampa – su richiesta dei giudici - degli atti e dei documenti depositati dalla parte.**

Così certamente verrebbe eliminato l'obbligo per gli avvocati del deposito della copia cartacea .

Potrebbe rimanere la facoltà di depositare uno o più copie della sola documentazione. Tale facoltà risulterebbe particolarmente utile quando i documenti in originali sono in formati diversi rispetto al formato A4 (ipotesi sovente nei giudizi in materia edilizia, urbanistica o appalti pubblici)

5) la dimostrazione della notifica via pec

Sempre nell'ottica della semplificazione si ritiene che sia opportuno chiarire – con una specifica nelle regole tecniche – che ai fini della dimostrazione della notifica telematica è sufficiente depositare la sola ricevuta di consegna completa (che oltre ad attestare la ricezione, comprende il messaggio originale con tanto di relata ed allegati).

Ho notato che alcuni avvocati, in stretta osservanza di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del DPCM 40/2016 e delle regole tecniche e forse per particolare cautela, depositano oltre alla ricevuta di consegna, anche il messaggio inviato, la relata di notifica e la ricevuta di accettazione.

In verità le istruzioni presenti sul sito della Giustizia Amministrativa chiariscono che è sufficiente la ricevuta di consegna, ma tali istruzioni – il cui valore giuridico sarebbe quantomeno da approfondire – sono state più volte modificate senza preavviso alcuno e senza lasciare traccia delle precedenti.

6) la scansione dei documenti allegati

E' auspicabile che venga data la possibilità agli avvocati di depositare tutti i documenti, almeno quelli per cui non è necessario apporre l'attestazione di conformità, in un unico file.

Ritengo che sia più comodo oltre che per gli avvocati, anche per i magistrati che non

debbono aprirli uno per uno, nonché ai fini della stampa degli stessi.

Fermo restando quanto sopra, potrebbe essere eliminata la breve descrizione del documento (colonna a destra dell'elenco documenti all'interno del modulo di deposito) considerato che deve essere depositato il foliaro che già contiene l'elenco dei documenti con una breve descrizione degli stessi.

7) capacità massima dei depositi

E' auspicabile che venga aumentata la capacità massima di Gb dei deposito telematici via pec ed anche tramite upload.

Trattandosi di un processo fondamentalmente documentale, avente ad oggetto procedimenti amministrativi anche particolarmente complessi (con cartografie in formati diversi rispetto al modello A4), i limiti dei 30 Gb per il deposito via pec e dei 50 Gb per il deposito tramite Upload risultano inadeguati e costringono a depositi multipli nella stessa giornata.

8) Normativa

Si allegano le normative richiamate

Art. 136 CPA

2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, anche in

CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA

considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia' incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.

2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Notifiche alle PP.AA

“DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2016, n. 40

Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico

Art. 14 Notificazioni per via telematica

2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.”

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ordinario n. 194 alla Gazz. Uff., 19 ottobre 2012, n. 245). - Decreto convertito, con modificazioni, in [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#)- Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (DECRETO SVILUPPO BIS) (A).

C/O STUDIO DE LUCA
PIAZZA TRENTO, N. 2 • 95128 CATANIA
presidente@cameraamministrativasiciliana.it
cameraamministrativasiciliana@pec.it
www.cameraamministrativasiciliana.it

ARTICOLO N.16

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (1)(A)

12. "Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 febbraio 2010, n. 24](#), **entro il 30 novembre 2014** l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati (5)."

(5) Comma modificato dall'[articolo 1, comma 19, lettera b\), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) e successivamente dall'[articolo 47, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 11 agosto 2014, n. 114](#).

• **ARTICOLO N.16 ter**

Publici elenchi per notificazioni e comunicazioni 1

• Art. 16-ter

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli [articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo [16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia [2](#). 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa [3](#).

[1] Articolo inserito dall'[articolo 1, comma 19, punto 2\), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#).

[2] Comma modificato dall'[articolo 45-bis, comma 2, lettera a\), numero 1\) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 11 agosto 2014, n. 114](#) e successivamente sostituito

dall'[articolo 66, comma 5, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#).

[3] Comma aggiunto dall'[articolo 45-bis, comma 2, lettera a\), numero 2\) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 11 agosto 2014, n. 114](#).

-
-

Prima della modifica operata dall'art. 45 bis il testo era il seguente

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; [dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

(1) Articolo inserito dall'[articolo 1, comma 19, punto 2\), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#).

Ovvero ora validi solo gli indirizzi ex art. 16 comma 6 del D.L. 185 del 2008 e non più l'indice IPA contemplato al comma 8 dell'art. 16 del D.L. 185/2008 conv. Legge 2 del 2009 che ha istituito il registro l'indice IPA

ARTICOLO N.16

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (A)

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria (3).

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'[articolo 47, comma 3, lettera a\), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve

provvedere nell'ambito delle risorse disponibili (7).

Indice IPA anche all'art 6 ter del cad

•

• **ARTICOLO N.6 ter**

Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi 12

• Art. 6-ter.

1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati³.

2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili ⁴.

[1] Articolo aggiunto dall'[articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179](#).

[2] Rubrica modificata dall'[articolo 9, comma 1, lettera a\), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#).

[3] Comma modificato dall'[articolo 9, comma 1, lettera b\), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#).

[4] Comma modificato dall'[articolo 9, comma 1, lettera b\), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#).

...

SUI POTERI DI CERTIFICAZIONE NEL PAT

ART. 136 cpa

2-ter. Quando il difensore depositi con modalita' telematiche la copia informatica, anche per

immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformita' della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'[articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali (4).

Art. 22, 23 e 23 bis del CAD

• ARTICOLO N.22 (Copie informatiche di documenti analogici) 12

• Art. 22.

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli [2714](#) e [2715](#) del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale³.

1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia⁴.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, [con dichiarazione allegata al documento in-

formatico e asseverata] secondo le Linee guida⁵.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta ⁶.

[1] Vedi il [D.P.C.M. 13 novembre 2014](#).

[2] Articolo inizialmente modificato dall'[articolo 10 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#) e successivamente sostituito dall'[articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

[3] Comma modificato dall'[articolo 22, comma 1, lettera a\), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#).

[4] Comma inserito dall'[articolo 22, comma 1, lettera b\), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#).

[5] Comma modificato dagli [articoli 22, comma 1, lettera c\), e 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#).

[6] Comma modificato dall'[articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#).

[7] Comma modificato dall'[articolo 22, comma 1, lettera c\), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#).

[8] Per il decreto di cui al presente comma vedi il [D.P.C.M. 21 marzo 2013](#).

[9] Comma abrogato dall'[articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179](#).

-
-
-

ARTICOLO N.23 (Copie analogiche di documenti informatici) 1.

- Art. 23.

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gra-

tuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo. [2](#).

[1] Articolo inizialmente modificato dall'[articolo 11 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#) e dall'[articolo 16, comma 12, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#) e successivamente sostituito dall'[articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

[2] Comma aggiunto dall'[articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179](#) e successivamente modificato dagli [articoli 23, comma 1, e 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#).

-
-

ARTICOLO N.23 bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) 12

- Art. 23-bis

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle Linee guida [3](#).

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente sconosciuta.

Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico [4](#).

[1] Articolo inserito dall'[articolo 16, comma 2, lettera a\), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

[2] Vedi il [D.P.C.M. 13 novembre 2014](#).

[3] Comma modificato dall'[articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#).

[4] Comma modificato dall'[articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#).

......*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 (in Gazz. Uff., 12 gennaio 2015, n. 8). - Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo n. 82 del 2005](#).

• ARTICOLO N.4 Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici

- Art. 4

1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art.

C/O STUDIO DE LUCA
PIAZZA TRENTO, N. 2 • 95128 CATANIA
presidente@cameraamministrativasiciliana.it
cameraamministrativasiciliana@pec.it
www.cameraamministrativasiciliana.it

22, commi 2 e 3, del Codice e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o piu' documenti analogici puo' essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.

3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di conformita' delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, puo' essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato. **L'attestazione di conformita' delle copie per immagine su supporto informatico di uno o piu' documenti analogici puo' essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine**. Il documento informatico cosi' prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

-
-
-

ARTICOLO N.5

Duplicati informatici di documenti informatici

- Art. 5

1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice e' prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

-
-
-

ARTICOLO N.6

Copie e estratti informatici di documenti informatici

- Art. 6

1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei di cui all'[allegato 2a](#) al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del

contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.

2. La copia o l'estratto di uno o piu' documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformita' allo stesso non sia espressamente riconosciuta.

3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di conformita' delle copie o dell'estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, puo' essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'attestazione di conformita' delle copie o dell'estratto informatico di uno o piu' documenti informatici puo' essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico cosi' prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

-
-

* * *

NOTIFICHE VIA PEC NEL PAT

Ai sensi dell'art. 39 c.II del CPA “2. *Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.*”

L'articolo 14 comma 1 del D.P.C.M. n. 40 del 2016 dispone espressamente :“**i difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3 bis della legge 21 gennaio 1994, e n. 53**”.

ART. 3 BIS L.53/94

Art. 3-bis (1).

1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo

C/O STUDIO DE LUCA
PIAZZA TRENTO, N. 2 • 95128 CATANIA
presidente@cameraamministrativasiciliana.it
cameraamministrativasiciliana@pec.it
www.cameraamministrativasiciliana.it

risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' con le modalita' previste dall' articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata (2).

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. **La relazione deve contenere:**

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto;](3)

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;

g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera d), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.

(2) Comma modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

(3) Lettera soppressa dall'articolo 46, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Note: prima della modifica (D.L. 83/2015) il comma II prevedeva che l'attestazione avvenisse " a norma dell'art. 22 comma 2 del CAD" rilevante ai fini della notifica dell'allegata procura analogica

Ora invece l'attestazione avviene a norma dell'art. 16 – undecies d.l. 179/2012 che si riporta

**• ARTICOLO N.16 undecies
Modalita' dell'attestazione di conformita' (1)**

• Art. 16-undecies

1. Quando l'attestazione di conformita' prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 53](#) , si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'atte-

stazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 53](#) , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

(1) Articolo inserito dall'[articolo 19, comma 1, lettera b\)](#), del [D.L. 27 giugno 2015 n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 6 agosto 2015, n. 132](#) .

Le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per sistemi informativi automatizzati introdotte con provvedimento del 16 aprile 2014 hanno subito una rilevante e defatigante innovazione con il provvedimento del 28 dicembre 2015 (al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.L. 83/2015) che ha introdotto il comma 19 ter che qui di seguito si riporta:

ART. 19 ter (Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato)

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 2.

2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art.4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge

22 febbraio 2010, n.24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art.3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.

6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici."